



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. L' [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Pubblico Ministero concludendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.

A fondamento delle domande proposte ha dedotto:

- di essere alla stato civile libera e non coniugata;
- di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale è seguita presso il consultorio TransGenere di [REDACTED] ( [REDACTED] ), convenzionato con la Regione Toscana e l'AUSL 12 di Viareggio;
- che presso detto Consultorio è stato effettuato un percorso di psicodiagnostica insieme a un *iter* psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso seguita dal dott. [REDACTED] psicologo e psicoterapeuta iscritto all'Ordine degli psicologi della Toscana;
- di essersi, altresì, sottoposta a cure ormonali con ormoni di sesso maschile a partire dal settembre del 2015 nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso FtM con il dr. [REDACTED], presso la U.O. Endocrinologia degli SS.RR. di Livorno;
- di avere ricevuto, il nulla osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita;
- di presentarsi a tutti gli effetti con corpo di sembianze maschili e attribuzione sessuale e anagrafica femminile, e di riconoscersi nel nome "[REDACTED]".

1.1 Il Pubblico Ministero benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito e non ha concluso innanzi al giudice istruttore, pur manifestando in forma scritta mediante il timbro "nulla oppone", di non opporsi all'accoglimento delle domande proposte da parte attrice.

2. La duplice domanda con la quale la attrice ha chiesto di essere *autorizzata all'intervento chirurgico di riconversione del sesso con contestuale rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile* (norma abrogata dall'art 110 comma 3° del DPR 396/2000 n.d.r.), e conseguente cambio del nome da [REDACTED] a [REDACTED], merita accoglimento.

2.1 Dalla relazione psichiatrica del consultorio TransGenere di [REDACTED] ( [REDACTED] ), convenzionato con la Regione Toscana e l'AUSL 12 di Viareggio, redatta dal dott. [REDACTED] psicologo psicoterapeuta, richiesta dalla attrice proprio al fine di chiedere l'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso (d'ora innanzi *breviter* anche RCS) risulta che [REDACTED] [REDACTED] presenta disforia di Genere in Adoloscanti e Adulti, di tipo FtM (Female to Male), (DSM-V, 2013), ovvero condizione di transessualismo detta anche di transgender o gender non-conforming, risultando soddisfatti i seguenti criteri diagnostici:



- A. una marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita, come manifestato da almeno 2 dei seguenti 6 criteri:
1. una marcata incongruenza tra il genere esperito e i propri caratteri sessuali primari e/o secondari;
  2. un forte disagio verso i propri caratteri sessuali primari e/o secondari a causa della loro forte incongruenza con il genere esperito;
  3. un forte desiderio di possedere i caratteri sessuali primari e/o secondari del genere esperito;
  4. un forte desiderio di essere dell'altro genere;
  5. un forte desiderio di essere trattato come appartenente all'altro genere;
  6. una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche dell'altro genere.
- B. La condizione associata a un disagio clinicamente significativo in campo sociale, lavorativo ed in altre importanti aree di funzionamento.

In ragione di ciò il dott. [REDACTED] ha concluso nel seguente modo: *si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di RCS e alla conseguente rettifica anagrafica del nome ai sensi della legge 164/82, e che tale procedura possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita di [REDACTED]*

2.2 Dal doc. 2 prodotto da parte attrice risulta, altresì, che [REDACTED] è seguita presso l'U.O. di Endocrinologia della Azienda USL 6 zona livornese e esegue trattamento con testosterone dal settembre 2015, terapia che è ben tollerata e sta dando i risultati attesi.

2.3 La sussistenza dei presupposti perché possa essere autorizzato il mutamento del sesso emerge pertanto da detti atti provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con la ASL con la conseguenza che ritiene il collegio che sia ultroneo disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che deve essere disposta solo in assenza di produzioni qualificanti da parte dell'attore.

2.4 Del resto che la scelta della attrice sia pienamente consapevole e rispondente ai sopra evidenziati criteri universalmente riconosciuti dalla letteratura scientifica è emerso dall'esame diretto della attrice fatto dal giudice istruttore alla udienza del 1.12.2016.

Nonostante la sua giovane età la attrice, appena divenuta maggiorenne, ha mostrato, quando è comparsa innanzi al giudice istruttore, di essere persona molto matura.

La stessa ha rappresentato con forza da una parte la difficoltà di riconoscersi nel genere femminile che non sente come suo e dall'altra la difficoltà sociale che la non coincidenza del sesso fisico e sociale con quello psichico le comporta nei rapporti sociali.

La stessa ha infatti lucidamente dichiarato:

*io già da piccolo (significativo è l'uso del genere maschile), sin dalle elementari, ho sentito l'esigenza di mutare il sesso e ne ho sempre parlato con i miei genitori. Poi al momento della adolescenza e della*



pubertà ho avuto problemi anche sociali in ragione della mia condizione. Poi seguendo una procedura psicologica ho iniziato il percorso presso il consultorio transgenere di ~~XXXXXXXXXX~~ capendo la possibilità di risolvere il problema. Poi ebbi altri problemi rendendomi conto che non riuscivo immediatamente a risolvere la mia condizione dato che ero minorenni. Ho poi scoperto che a Roma vi era una dott.ssa che, con l'accordo dei genitori e fatti tutti i test, poteva farmi iniziare la terapia ormonale anche da minorenni. Quindi ho sostenuto i colloqui e compilato i test e poi ho iniziato, nonostante che fossi minorenni, la terapia ormonale. Avendo iniziato il percorso mi sono tranquillizzato ed ho iniziato a riavere una vita sociale, che prima mi precludevo da solo, in quanto provavo un senso di vergogna per la mia condizione. Poi con l'inizio della terapia ormonale ho avuto maggiori soddisfazioni vedendo che il corpo andava ad assumere le fattezze che ho sempre percepito dal punto di vista psicologico. Intendo, pertanto, ottenere anche al livello amministrativo l'accertamento della mia condizione e procedere poi alla modificazione chirurgica del corpo.

3. Alla stregua dei persuasivi elementi emersi dalla istruttoria, al quale va aggiunto che ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ha assunto le sembianze di un adolescente di sesso maschile, come chiaramente accertabile incontrandola, ritiene il tribunale che debba affermarsi che la stessa ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.

Già con sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale ebbe infatti ad affermare che la legge n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti .... La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".

Pertanto, a norma dell'art. 1 della L. 14.4.1982, n. 164 va attribuito a ~~XXXXXXXXXX~~ sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, con conseguente rettificazione dello stesso ex art 31 comma 5 del D. Lgs 150/2011, anche prima che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (non essendo tali modificazioni, pur richieste dalla attrice, necessarie ai fini dell'accoglimento



della domanda di mutamento di sesso), sul rilievo che *“alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 3 1, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari; invero, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”* (Cass. 20.7.2015, n. 15138). Alla stessa può attribuito il nome di ~~XXXXXX~~ come da lei richiesto, essendo il nome già utilizzato dalla medesima nelle sue relazioni e nel quale la medesima ormai si identifica.

Tale condivisibile arresto della Suprema Corte ha del resto trovato definitiva consacrazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 21.10.2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell’art. 1, c. I della L. 14.4.1982, n. 164 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso (chirurgiche, ormonali oppure conseguenti a situazione congenita) esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri stessi.

4. Parimenti merita accoglimento la domanda con la quale la attrice ha chiesto di essere autorizzata all’intervento di RCS in quanto, soprattutto alla luce della relazione del dott. ~~XXXXXX~~, l’intervento consentirà alla attrice di conseguire la corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso maschile e dunque del sesso percepito di appartenenza o dunque è strumentale al conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute fisica e psichica.

5. Va, infine, escluso il regolamento delle spese in ragione delle caratteristiche de giudizio, attesa la sua necessarietà, non essendo gli effetti della sentenza ottenibili altrimenti.

6. Ricorrono i presupposti di cui all’art 52 comma 2° del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) attribuisce a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ sesso maschile e nome di ~~XXXXXX~~;



2) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di ~~San Gimignano~~ (GR) di eseguire la conseguente rettificazione dell'atto di nascita di ~~FRANCESCO PASTORELLI~~;

3) autorizza ~~FRANCESCO PASTORELLI~~ ad adeguare i caratteri sessuali da femminili a maschili mediante trattamento medico-chirurgico.

4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informatica giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Livorno, in data 22 dicembre 2016 su relazione del dott. F. Pastorelli.

Il Giudice estensore  
dott. Franco Pastorelli

Il Presidente  
dott.ssa Emilia Grassi

